

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**COMUNE DI  
FIUMICELLO**



**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL  
SINDACO E DEL CONSIGLIO  
COMUNALE DEI GIOVANI**

# INDICE GENERALE

Articolo 1	Finalità	pag. 3
Articolo 2	Elezione del Consiglio Comunale dei Giovani	pag. 3
Articolo 3	Modalità di elezione del Consiglio Comunale dei Giovani	pag. 3
Articolo 4	Certificati elettorali e materiale per le votazioni	pag. 3
Articolo 5	Seggi elettorali	pag. 4
Articolo 6	Poteri di decisione del Presidente di seggio	pag. 4
Articolo 7	Compiti degli scrutatori	pag. 4
Articolo 8	Poteri degli scrutatori	pag. 4
Articolo 9	Compiti del Segretario di seggio	pag. 5
Articolo 10	Apertura dei seggi e orario di votazione	pag. 5
Articolo 11	Autenticazione delle schede	pag. 5
Articolo 12	Disciplina delle votazioni	pag. 5
Articolo 13	Spoglio delle schede	pag. 6
Articolo 14	Pubblicità elettorale	pag. 6
Articolo 15	Disposizioni finali	pag. 7
Articolo 16	Entrata in vigore	pag. 7
Articolo 17	Pubblicità del regolamento	pag. 7

## **ARTICOLO 1 – Finalità**

- 1) In attuazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 3, dello Statuto Comunale, con il presente regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani e del Sindaco dei Giovani del Comune di Fiumicello.

## **ARTICOLO 2 – Elezione del Consiglio Comunale dei Giovani**

- 1) Entro il primo trimestre di ogni biennio successivo alla data della prima consultazione elettorale fra i giovani, il Sindaco del Comune di Fiumicello, con proprio provvedimento, sentiti i responsabili delle istituzioni scolastiche, fissa la data delle elezioni del Consiglio comunale dei Giovani e del Sindaco dei Giovani. Esse devono comunque tenersi entro e non oltre il primo semestre.

## **ARTICOLO 3 – Modalità di elezione del Consiglio Comunale dei Giovani**

- 1) Le elezioni si svolgono nel plesso della Scuola Elementare di Fiumicello.
- 2) Il Consiglio Comunale dei Giovani è composto da un numero massimo di consiglieri pari a quello dei componenti il Consiglio Comunale, eletti fra gli alunni frequentanti la IV e V classe delle scuole elementari e la I e II classe delle scuole medie inferiori, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune.
- 3) I membri del Consiglio Comunale dei Giovani durano in carica due anni e sono eletti direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune.
- 4) Le elezioni si tengono in un solo giorno, di domenica.
- 5) Sono proclamati eletti Consiglieri dei Giovani i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- 6) In caso di parità di voti al raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere, viene eletto il candidato più anziano di età.

## **ARTICOLO 4 – Certificati elettorali e materiale per le votazioni**

- 1) È compito del Comune provvedere, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani, alla consegna dei certificati elettorali a tutti gli aventi diritto.
- 2) La consegna dei certificati elettorali viene effettuata da incaricati dell'Amministrazione Comunale nelle scuole, durante l'orario di lezione, oppure nella residenza di ciascun avente diritto, al di fuori dell'orario di lezione.
- 3) Il certificato elettorale abilita a votare per il Consiglio Comunale dei Giovani.
- 4) Tutto il materiale occorrente per il corretto svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio (schede, urne, cabine, bollo della sezione, matite copiative, liste elettorali, verbali per le elezioni e lo scrutinio, etc.) viene predisposto dal Comune e messo a disposizione del Presidente di seggio entro le ore 8.00 antimeridiane della domenica fissata per le elezioni.

## **ARTICOLO 5 – Seggi elettorali**

- 1) Con apposito provvedimento del Sindaco del Comune di Fiumicello viene costituito un seggio elettorale, presso la Scuola Elementare.
- 2) Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da tre scrutatori, nominati dal Sindaco del Comune con proprio provvedimento e da un Segretario, nominato dal Presidente di seggio. Tra gli scrutatori, il Presidente di seggio nomina un Vicepresidente.
- 3) Possono far parte del seggio esclusivamente gli studenti delle scuole medie inferiori, residenti nel Comune di Fiumicello.
- 4) In caso di rinuncia di uno o più dei componenti il seggio, il Sindaco del Comune provvede tempestivamente alla loro sostituzione.
- 5) Il Sindaco del Comune, in accordo con il dirigente scolastico, individua i locali nei quali, alla data fissata, dovranno svolgersi le operazioni di voto.
- 6) Alle ore 08.00 antimeridiane del giorno fissato per le elezioni, il Presidente, alla presenza degli altri componenti, provvede all'insediamento del seggio.
- 7) Per la validità delle operazioni dell'Ufficio Elettorale devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, tra i quali il Presidente od il Vicepresidente.
- 8) Tutte le operazioni elettorali vengono riportate nell'apposito schema di verbale, che, alla chiusura del seggio, deve essere sottoscritto da tutti i componenti il seggio e rimesso, a cura del Presidente, al Segretario Comunale.

## **ARTICOLO 6 – Poteri di decisione del Presidente di seggio**

- 1) Il Presidente di seggio decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, su tutte le questioni insorte durante le operazioni del seggio, sui reclami, anche orali e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
- 2) La sua decisione è, peraltro, provvisoria. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è demandato al Sindaco ed al Segretario Comunale, i quali decidono concordemente.
- 3) In caso di assenza od impedimento del Presidente di seggio, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

## **ARTICOLO 7 – Compiti degli scrutatori**

- 1) Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni (firma) delle schede, di annotazione dei votanti e di scrutinio, nonché, a richiesta del Presidente, ogni altro atto necessario al corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

## **ARTICOLO 8 – Poteri degli scrutatori**

- 1) Gli scrutatori esprimono parere al Presidente di seggio a fronte di una sua espressa richiesta.

- 2) Il parere degli scrutatori deve essere sentito quando si tratti di decidere su reclami, difficoltà ed incidenti riguardanti le operazioni del seggio o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati.
- 3) Gli scrutatori, nelle operazioni di cui trattasi, non hanno potere di decisione. Essi hanno però la facoltà di far verbalizzare eventuali pareri difformi rispetto a quello assunto dal Presidente.

### **ARTICOLO 9 – Compiti del Segretario di seggio**

- 1) Il Segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio.
- 2) In particolare esso provvede alla compilazione del verbale e del relativo estratto, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, durante lo spoglio, delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale ed alla confezione dei plichi di cui fanno parte il verbale stesso e le liste della votazione.
- 3) È compito del Segretario provvedere affinché i verbali vengano firmati, in ogni foglio, da tutti i componenti il seggio, compreso il Presidente.

### **ARTICOLO 10 – Apertura dei seggi e orario di votazione**

- 1) Il seggio elettorale viene aperto dal Presidente alle ore 8.00 antimeridiane del giorno fissato per le elezioni e chiuso alle ore 18.00
- 2) L'orario delle votazioni è dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

### **ARTICOLO 11 – Autenticazione delle schede**

- 1) Non appena aperto il seggio, il Presidente procede all'autenticazione delle schede.
- 2) L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte:
  - a) la firma di uno scrutatore sulle schede;
  - b) l'apposizione del timbro del seggio sulle schede da parte del Presidente.
- 3) Deve essere autenticato un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto.
- 4) Le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere concluse entro le ore 09.00 antimeridiane.

### **ARTICOLO 12 – Disciplina delle votazioni**

- 1) All'atto della presentazione del certificato elettorale il Presidente di seggio consegna una scheda all'elettore che abbia dichiarato di essere effettivamente il soggetto risultante dal certificato stesso.
- 2) Nelle schede prestampate gli elettori devono indicare il cognome ed il nome del candidato prescelto per la carica di Sindaco. Può essere aggiunta l'indicazione della classe frequentata dal candidato stesso.
- 3) È compito del funzionario dell'Ufficio Elettorale e del Segretario Comunale, direttamente o tramite i responsabili delle scuole elementari e medie inferiori,

assicurarsi che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in modo regolare e veloce.

- 4) I soggetti di cui al comma precedente devono fare tutto quanto rientra nelle loro possibilità affinché vengano esaudite eventuali richieste avanzate dal Presidente di seggio, relativamente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
- 5) I responsabili delle scuole elementari e medie inferiori, costituiscono costante punto di riferimento fra i membri del seggio e l'Amministrazione Comunale.

### **ARTICOLO 13 – Spoglio delle schede**

- 1) Non appena dichiarate chiuse le operazioni di voto, il Presidente di seggio procede allo spoglio delle schede votate.
- 2) Il Presidente di seggio, con l'aiuto di uno scrutatore previamente scelto, estrae dalle urne, una alla volta, le schede e dà lettura, a voce alta, del voto espresso. Gli altri due scrutatori provvedono, nel frattempo, a compilare i relativi verbali di scrutinio, procedendo ad un costante raffronto.
- 3) Il Segretario, contestualmente, compila i verbali di votazione.
- 4) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Tuttavia il pubblico presente è tenuto a mantenere il massimo silenzio ed un comportamento non intralciante il regolare svolgimento delle operazioni.
- 5) Il Segretario del Comune tramite suoi incaricati, provvede alla raccolta dei risultati e dei verbali e, dopo un controllo sulla regolarità delle operazioni, li consegna al Sindaco del Comune.
- 6) Risolte le eventuali contestazioni e le proposte di cui all'articolo 6, comma 2, viene proclamato Sindaco dei Giovani chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti da effettuarsi la domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano in età.
- 7) Vengono proclamati Consiglieri Comunali dei Giovani quanti hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti al raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere, viene eletto il candidato più anziano di età. Il Consigliere che ha ottenuto più voti, escluso il neo Sindaco dei Giovani, assume le funzioni di consigliere anziano e presiede il Consiglio Comunale dei Giovani in caso di assenza od impedimento del Sindaco dei Giovani.
- 8) Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale dei Giovani devono venire indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale dei Giovani, presentate al Segretario del Comune e per conoscenza al Sindaco. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale dei Giovani provvede ad adottare la relativa delibera di surroga, entro 10 giorni dalla data di assunzione al protocollo comunale delle dimissioni.
- 9) Per la surroga si seguono i criteri di cui all'articolo 3 comma 6.

## **ARTICOLO 14 – Pubblicità elettorale**

- 1) In previsione delle elezioni, dal quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni per il Consiglio Comunale dei Giovani, può essere affisso in spazi, all'uopo predisposti, materiale di pubblicità elettorale.
- 2) Dal quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni per il Consiglio Comunale dei Giovani, nel rispetto delle vigenti leggi in materia, tutti gli alunni hanno diritto di effettuare pubblicità elettorale su giornali locali, nonché di partecipare a trasmissioni televisive e radiofoniche locali alle quali sono stati invitati allo scopo di illustrare i programmi, gli obiettivi e gli strumenti che intendono utilizzare e realizzare. Tali spazi pubblici vanno attuati in maniera tale da garantire uguale opportunità all'accesso.
- 3) A partire dallo stesso termine previsto al comma precedente, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, è concesso di poter affiggere manifesti e scritti entro appositi spazi individuati nell'ambito degli edifici scolastici.
- 4) Dalla mezzanotte del venerdì precedente la domenica fissata per le elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani è severamente vietata qualsiasi forma di pubblicità elettorale.
- 5) Nell'ipotesi di ballottaggio è possibile svolgere pubblicità elettorale dalla mezzanotte di martedì alla mezzanotte di venerdì della settimana successiva a quella in cui si è votato per l'elezione del Consiglio Comunale dei Giovani.

## **ARTICOLO 15 – Disposizioni finali**

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari disciplinanti gli organi del Comune di Fiumicello.

## **ARTICOLO 16 – Entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

## **ARTICOLO 17 – Pubblicità del regolamento**

- 1) Successivamente alla sua entrata in vigore, copia del presente regolamento è detenuta stabilmente dal Segretario Comunale, dai responsabili delle aree funzionali o dei servizi. Essi hanno il dovere di uniformare la loro attività osservando le disposizioni ivi contenute.
- 2) Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, copia del presente regolamento è tenuta a disposizione di tutti i cittadini affinché possano prenderne visione in qualsiasi momento.

# **COMUNE DI FIUMICELLO**

## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30.11.1996.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.09.2004  
Pubblicazione deliberazione del Consiglio comunale n. 56 all'Albo pretorio dal  
04.10.2004 al 19.10.2004

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 25.02.2015  
Pubblicazione deliberazione del Consiglio comunale n. 3 all'Albo pretorio dal  
02.03.2015 al 17.03.2015